# Le principali disposizioni in materia di imposte dirette previste dalla «Legge di bilancio 2018» e dal «Collegato alla Legge di bilancio 2018»

(D.L. 16 ottobre 2017, n. 148;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

A cura del Dott. Giorgio Gavelli

Forlì, 19 gennaio 2018

STUDIO

SIRRI – GAVELLI – ZAVATTA

& ASSOCIATI

**DOTTORI COMMERCIALISTI** 

### Argomenti

- ➤ Legge di bilancio 2018: considerazioni generali
- ➤ Novità di interesse per le imprese
- ➤ Novità IRPEF
- Disposizioni varie
- ➤ Il nuovo tasso d'interesse legale

Legge di bilancio 2018: considerazioni generali

#### La legge di bilancio 2018:

- 19 articoli
- oltre 1200 commi
- 2 tabelle

••

#### **COSA MANCA?**

- 1. La soluzione al problema delle **perdite non riportabili nel regime di contabilità semplificata** nonostante l'impatto reddituale dovuto al meccanismo delle rimanenze finali 2016 (art. 1, comma 17, legge n. 232/2016)
- 2. La soluzione al problema della **detrazione dell'Iva acquisti sulle fatture esigibili nel 2017, ma pervenute nel 2018** (art. 2, D.L. n. 50/2017 artt. 19 e 25, D.P.R. n. 633/1972)
- 3. La **«salvaguardia» sui minori acconti previsionali** versati da chi contava sulla partenza del **regime IRI** (art. 55-bis, TUIR) e sui **dividendi esteri per il ROL** (art. 96, comma 2, TUIR)

Legge di bilancio 2018: considerazioni generali

#### La legge di bilancio 2018:

#### Inoltre **NON** sono state **riproposte**:

- 1. L'assegnazione agevolata dei beni ai soci, l'estromissione dell'immobile dall'impresa individuale e la trasformazione in società semplice (commi 115-120, art. 1, legge n. 208/2015)
- 2. La detrazione IRPEF del 50% dell'importo pagato a titolo di Iva sull'acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica «A» o «B» cedute da imprese costruttrici (art. 1, comma 56, legge n. 208/2015)
- 3. La detrazione IRPEF del 20% sull'acquisto o costruzione di unità immobiliari da destinare alla locazione a canone concordato (art. 21, D.L. n. 133/2014)

# Novità di interesse per le imprese

### Novità di interesse per le imprese

#### PROROGA (CON MODIFICHE) DEL "MAXI AMMORTAMENTO"

Commi 29 e 34

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle **imprese e dei lavoratori autonomi** che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dal 01.01 al 31.12.2018**(ovvero entro il <u>30.06.2019</u>, a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del <u>30%</u>** (fino al 2017 era pari al 40%) ai fini della deducibilità di quote di ammortamento e canoni di leasing.

#### Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- ✓ i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR;
- ✓ i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis);

#### **Esclusioni**

✓ i veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).

Di fatto, l'esclusione dal beneficio riguarda **l'intera categoria dei veicoli richiamati** dal comma 1 del citato art. 164 (fino al 2017 l'esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis). Per cui i «veri» autocarri continuano ad essere agevolati.

È confermata l'irrilevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali)

### Novità di interesse per le imprese

PROROGA (CON MODIFICHE) DEL "MAXI AMMORTAMENTO"

Commi 29 e 34

**BENI ESCLUSI** (anche dall'iper ammortamento)

È confermata anche l'esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti:

- in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;
- In beni immateriali o non strumentali;
- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi (cfr. allegato alla legge n. 208/2015):

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
			Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo XVII	Industrie	Specie 2/b – produzione e distribuzione	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
	dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	l'energia di gas naturale lettrica, el gas e	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, drotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII			Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
	telecomunicaz.	Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

### Novità di interesse per le imprese

#### PROROGA (CON MODIFICHE) DELL'"IPER AMMORTAMENTO"

Commi da 30 a 33, 35 e 36

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano

#### entro il 31.12.2018

(ovvero entro il <u>31.12.2019</u> a condizione che entro il <u>31.12.2018</u> sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione),

investimenti
in beni nuovi finalizzati a favorire processi
di trasformazione tecnologica e digitale,

ricompresi nella **Tabella A**, Finanziaria 2017,

di incrementare il costo del 150%.

investimenti

in **beni immateriali strumentali,** ricompresi nella **Tabella B**, Finanziaria 2017, per chi già fruisce dell'iper ammortamento

di incrementare il costo del 40%.

Ai beni immateriali agevolabili di cui alla Tabella B sono stati aggiunti i seguenti:

- > sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- > software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata:
- > software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

### Novità di interesse per le imprese

#### PROROGA (CON MODIFICHE) DELL'"IPER AMMORTAMENTO"

Commi da 30 a 33, 35 e 36

Il soggetto interessato (come già in passato) deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere, perito industriale o attestato rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A e B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

#### **NOVITA'**

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017), in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame, non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A; attesti
l'effettuazione dell'investimento sostitutivo,

le **caratteristiche** del **nuovo bene** e il requisito dell'**interconnessione**.

Nel caso in cui siano **rispettate le predette condizioni** e il costo di acquisizione dell'**investimento sostitutivo** sia **inferiore al costo del bene originario** la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

### Novità di interesse per le imprese

#### PROROGA (CON MODIFICHE) DELL'"IPER AMMORTAMENTO"

Commi da 30 a 33, 35 e 36

Dal testo normativo sembra chiaro che la "staffetta" negli investimenti non va a discapito dell'agevolazione solo in caso di iperammortamento, escludendo sia il superammortamento che la maggiorazione sui beni immateriali per i beni iperammortizzabili: il richiamo al "bene materiale strumentale nuovo" sembra escludere quest'ultima fattispecie

Sotto l'aspetto temporale,

la nuova disciplina dovrebbe applicarsi anche ai beni iperammortizzabili acquisiti nel 2017 (o nel 2018 per effetto della proroga)


e non solo a quelli che beneficiano della riapertura al 2018 (ovvero, a certe condizioni, al 2019), sostituiti a partire dal 2019/2020.

In tal senso il richiamo all'articolo 1, comma 9, della legge n. 232/2016 dovrebbe essere conclusivo.

Concretamente, potrà capitare che il **nuovo investimento sostitutivo** abbia un **costo di acquisizione**:

1. uguale oppure superiore a quello precedente;





l'impresa manterrà il beneficio,
nei limiti delle quote residue che avrebbe stanziato
se non ci fosse stata la sostituzione
(e quindi senza poter maggiorare
l'eventuale eccedenza di costo)

il costo del nuovo investimento costituisce un limite alla maggiorazione, per cui le quote residue saranno penalizzate.

Novità di interesse per le imprese

PROROGA (C	ON MODIFICHE) DELL'"IPER AMMORTAMENTO"	Commi da 30 a 33, 35 e 36				
Il testo approvato, tuttavia, non chiarisce definitivamente:						
I DUBBI	se vi è penalizzazione nel primo anno (quello dimezzamento del coefficiente dovrebbe riguardare e non quello maggiorato, che dovrebbe procedere beneficio";	solo l'ammortamento ordinario				
ANCORA NON RISOLTI	se in caso di costo di acquisto del nuovo cesp "scansione" delle quote rimane quella originaria op limite;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	se <b>l'eventuale discontinuità</b> nel possesso (es. cessi settembre) ha effetto sui calcoli.	one a marzo, nuovo acquisto a				

36

# Legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27.12.2017)

### Novità di interesse per le imprese

PROROGA (CON MODIFICHE) DELL'"IPER AMMORTAMENTO"	Commi da 30 a 33, 35 e
--	------------------------

#### LA SOSTITUZIONE DI UN BENE: UNA IPIOTESI DI CALCOLO (in attesa di chiarimenti)

☐ Aliquota di ammortamento: 10% hp1 € 1.200 superiore al valore originario	☐ Costo del bene originario: € 1.000		Costo del bene nuovo (sostituzione al quarto anno)		
	☐ Aliquota di ammortamento:	10%	hp1	€ 1.200 superiore al valore originario	

ipci anninortamento 13070 inp 2 6 000 inichore ai valore origini	☐ Iper ammortamento	150%	hp 2	€ 800 inferiore al valore originari	0
--	---------------------	------	------	-------------------------------------	---

AMMORTAMENTO IN ASSENZA DI SOSTITUZIONE					
ANNO	АММ.ТО	IPER	BONUS COMPLESSIVO UTILIZZATO	BONUS RESIDUO UTILIZZABILE	
1	50	75	75	1.425	
2	100	150	225	1.275	
3	100	150	375	1.125	
4	100	150	525	975	
5	100	150	675	825	
6	100	150	825	675	
7	100	150	975	525	
8	100	150	1.125	375	
9	100	150	1.275	225	
10	100	150	1.425	75	
11	50	75	1.500	0	
	1.000	1.500	_		

**GENNAIO 201** A & ASSOCIATI

### Novità di interesse per le imprese

#### PROROGA (CON MODIFICHE) DELL'"IPER AMMORTAMENTO"

Commi da 30 a 33, 35 e 36

AMM	ORTAMENTO CO	ON SOSTITUZ	IONE - HP 1
ANNO	АММ.ТО	IPER*	BONUS COMPLESSIVO UTILIZZATO**
1	50	75	75
2	100	150	225
3	100	150	375
4	60	150	525
5	120	150	675
6	120	150	825
7	120	150	975
8	120	150	1.125
9	120	150	1.275
10	120	150	1.425
11	120	75	1.500
12	120		
13	120		
14	60		

E' evidente che, nel caso in cui la norma sull'iperammortamento dovesse essere ancora in vigore al momento della sostituzione, non vi sarebbe alcuna convenienza a sfruttare il passaggio normativo, quanto piuttosto a "rinnovare" la procedura iper sul nuovo bene (nell'esempio si potrebbero sfruttare bonus da iperammortamento per 1800)

\* Si ipotizza che al quarto anno il bonus da iper ammortamento possa essere utilizzato per intero e non debba essere ridotto alla metà, in attesa di opportuni chiarimenti

\*\* In questo caso il bonus da iper viene interamente utilizzato

### Novità di interesse per le imprese

#### PROROGA (CON MODIFICHE) DELL'"IPER AMMORTAMENTO"

Commi da 30 a 33, 35 e 36

AMIV	IORTAMENTO (	CON SOSTITU	JZIONE - HP 2
ANNO	АММ.ТО	IPER*	BONUS COMPLESSIVO UTILIZZATO***
1	50	75	75
2	100	150	225
3	100	150	375
4	40	120	495
5	80	120	615
6	80	120	735
7	80	120	855
8	80	120	975
9	80	120	1.095
10	80	120	1.215
11	80	60	1.275
12	80		
13	80		
14	40		

In pratica si deve, al momento della sostituzione, riparametrare il bonus da iperammortamento sulla base del rapporto costo bene nuovo/costo bene originario (nell'esempio 800/1000, quindi il bonus originario viene "usato" solo all' 80%)

\* Si ipotizza che al quarto anno il bonus da iper ammortamento possa essere utilizzato per intero e non debba essere ridotto alla metà, in attesa di opportuni chiarimenti

\*\*\* In questo caso il bonus originario (1.500) viene utilizzato solo in parte (1.275) . Si è ipotizzato che la quota annua di iperammortamento resti invariata anche dopo l'acquisto sostitutivo

### Novità di interesse per le imprese

	Commi da 40 a 42				
È stato confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter", di cui all'art. 2, D.L. n. 69/2013					
Tipologia di agevolazione	è un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi (2,75%) relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI				
Termine per l'acquisto	il termine per l'acquisto dei suddetti beni <b>è prorogato</b> "fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili" (teoricamente: anno 2023)				
Attenzione!	Parte delle risorse disponibili (30%) è riservata agli investimenti effettu dalle micro, piccole/medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avai meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identifica (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti				
Norma di riferimento:		art. 2, D.L. n. 69/201	3		

Novità di interesse per le imprese

#### CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE

**Commi da 46 a 56** 

È confermato che, per il periodo d'imposta 2018,
alle imprese (di qualunque forma giuridica ed operanti in qualunque settore economico)
che effettuano attività di formazione
spetta un credito d'imposta pari al 40%
delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente
per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire o consolidare
le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0

Conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 Big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (l'elenco preciso è contenuto nell'allegato A alla Finanziaria 2018):

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

### Novità di interesse per le imprese

CREDIT	O D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE	Commi da 46 a 56		
	È esclusa la formazione ordinaria o periodica organi	izzata dall'impresa per conformarsi:		
Esclusione	☐ alla normativa vigente in materia di salute e sicui protezione dell'ambiente;	rezza sul luogo di lavoro ed di		
	☐ ad ogni altra normativa obbligatoria in materia d	i formazione.		
Limite massimo annuo	massimo annuo di € 300.000 attività di formazione endali o territoriali.			
Certificazione dei costi	I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati; questa può essere effettuata da:  soggetto incaricato della revisione legale; collegio sindacale; professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.			
Società non soggette a	La certificazione va red  ☐ un revisore legale; ☐ una società di revisione legale dei conti.	atta da:		
revisione legale	Le spese per la certificazione sosten entro il limite massimo d			

### Novità di interesse per le imprese

### CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE **Commi da 46 a 56** Le **imprese con bilancio "revisionato"** sono **esenti** dagli obblighi di certificazione dei costi sostenuti. indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese; non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 a decorrere dal periodo d'imposta: d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. L'utilizzo avviene anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000; ☐ è concesso nel **rispetto dei limiti e delle condizioni** di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

È demandata ad uno specifico Decreto del MISE l'emanazione delle disposizioni attuative.

### Novità di interesse per le imprese

#### **DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018**

Comma 931

E' stato approvato il **differimento al 2018**dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (**ISA**)
disciplinati dall'art. 9-bis, D.L. n. 50/2017.
Ciò "al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari".

#### **DIFFERIMENTO IRI**

**Comma 1063** 

E' stato approvato il **differimento al 2018** dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (**IRI**)

Quindi, per il periodo d'imposta 2017, si applicano ancora in pieno gli studi di settore

Non ci sono nella Legge di bilancio 2018 clausole espresse di salvaguardia per chi ha versato gli acconti con il metodo previsionale tenendo conto dell'IRI (e, quindi, basandosi sui redditi prelevati, che potrebbero anche essere nulli, in particolare applicando la regola che privilegia le riserve pregresse, già tassate per trasparenza). Tuttavia, in caso analogo con Risoluzione n. 176/E/2003, l'A.F. affermò che occorre applicare il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente. Poiché il comportamento posto in essere è stato conforme alla normativa applicabile al momento del versamento degli acconti, esso non è sanzionabile.

### Novità di interesse per le imprese

#### **DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI (ROL)**

#### Commi da 994 a 995

È abrogato l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 96, TUIR, con la conseguenza che ai fini del calcolo del ROL non rilevano più i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti, controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. (norma introdotta dal D.Lgs. n. 147/2015)

Decorrenza:

dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, quindi, dal 2017). Per gli acconti: stessa situazione già vista ai fini IRI

#### PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Commi da 986 a 989

Pagamenti di importo superiore a € 5.000

art. 48-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 - MODIFICA –

(cfr. D.M. 18.01.2008, n. 40)

Dal 01.03.2018 le Pubbliche amministrazioni
e le società a prevalente partecipazione pubblica,
prima di pagare, a qualunque titolo,
somme di importo superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000)
devono verificare, anche con modalità telematiche,
se il soggetto beneficiario risulta inadempiente
al versamento di una o più cartelle di pagamento
per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000

In caso di **inadempimento, i pagamenti** delle somme al beneficiario sono sospesi **per i 60 giorni successivi** (in precedenza 30), **fino a concorrenza del debito,** per permettere All'Agenzie delle entrate-Riscossione di soddisfarsi in tale somma

Novità di interesse per le imprese

SOSI	Comma 990				
art. 37, comma 49-ter,	L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio, per il controllo dell'utilizzo del credito				
	A seguito della sospensione,				
D.L. n. 223/2006 - NUOVO -	se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni e i versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione	diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni e i versamenti si considerano non effettuati			
Dalla Relazione è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica:					

l'utilizzo del credito
in compensazione da parte
di un soggetto diverso
dal titolare dello stesso

la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato in F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione

i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo

Con apposito provvedimento, l'Agenzia delle Entrate stabilirà criteri e modalità di attuazione.

### Novità di interesse per le imprese

#### **ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE**

#### Commi da 920 a 927

D.P.R. n. 444/1997
- ABROGAZIONE -

In corrispondenza con l'obbligo di emissione della fattura elettronica, è disposta la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

art. 164, comma 1-bis, TUIR - NUOVO –

art. 19-bis1, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972 - INTEGRAZIONE - Ai fini della <u>deducibilità del relativo costo</u>
<u>e della detraibilità dell'IVA sugli acquisti</u>,
gli acquisti di carburante devono essere **esclusivamente effettuati**tramite **carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate.** 

Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 01.07.2018.

Novità di interesse per le imprese

#### **ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE**

Commi da 920 a 927

Esercenti impianti di distribuzione di carburante

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 01.07.2018, mediante carte di credito.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione

L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti *de minimis*.

### Novità di interesse per le imprese

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI Commi da 91					
Dal 01.07.2018	decorre il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, anche come antic				
Sanzione:	da € 1.000 a € 5.000				
Datori di lavoro	☐ bonifico su conto identificato da codice IBAN in	ndicato dal lavoratore;			
o committenti	□ strumenti di pagamento elettronico;				
corrispondono la <b>retribuzione</b> (o parte di essa)	pagamento in contanti presso lo sportello band di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mar	•			
tramite banca o ufficio postale con:	emissione di assegno consegnato direttamente comprovato impedimento, ad un suo delegato	·			
Impedimento comprovato	È tale il caso in cui il delegato a ricevere il pagame un familiare, in linea retta o collaterale, del lavorat non inferiore a 16 anni				
La firma del lavoratore sulla busta paga <b>non</b> costituisce <b>prova</b> dell' <b>avvenuto pagamento</b> della retribuzione					

La firma dei lavoratore sulla busta paga **non** costituisce **prova** dell **avvenuto pagamento** della retribuzione

Deroghe

non sono applicabili

ai rapporti di lavoro:

✓ con le Pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) Le predette disposizioni nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

### Novità di interesse per le imprese

#### INCENTIVI PER LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Comma 909, lett. c

#### TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

In corrispondenza con il generalizzato obbligo di fatturazione elettronica dal 01.01.2019, viene previsto che, a partire dal 2019,

la generalità dei soggetti passivi Iva potrà usufruire della **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento** (di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 57, D.P.R. n. 633/1972),

purchè sia garantita **la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati** di **importo superiore a € 500,00**, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Attenzione

La riduzione dei termini di accertamento non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.

N.B.


Attualmente, la riduzione di due anni dei termini di accertamento è ammessa dall'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, per i soggetti che, avvalendosi del regime opzionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015, garantiscono la tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a € 30,00 nel rispetto delle condizioni di cui al D.M. 04.08.2016

### Novità di interesse per le imprese

#### NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI

Commi da 932 a 934

È stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarativi e comunicativi)



### Novità di interesse per le imprese

#### **DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI**

Comma 116

È riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti
che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/1997
(società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali per attività istituzionale)
la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale
impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta,
"a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro
nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto"

Si rammenta che la deduzione era stata introdotta a partire dal 2016 (art. 11, comma 4-octis, D.Lgs. n.446/1997) ma con riferimento al 70% del costo sostenuto, misura a cui si ritornerà nel 2019. Per approfondimenti si veda la Circolare n. 20/E/2016

Novità di interesse per le imprese

### AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO Commi da 81 a 83 Sono stati modificati i commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15, DL n. 185/2008, prevedendo che il riallineamento (cosiddetto «speciale» in quanto derogatorio dell'art. 176, comma 2-ter, TURI) dei valori civili e fiscali, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 16%, è applicabile: ai maggiori valori «incorporati» nelle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali; ai maggiori valori, attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni; a prescindere dal fatto che dette partecipazioni siano **NOVITA'** in società residenti/non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia. La novità è applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a decorrere dal periodo d'imposta Attenzione! anteriore a quello in corso all'1.1.2018 (in generale, dal 2017) "nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo"

art. 15, commi 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008

Norme di riferimento:

### Novità di interesse per le imprese

#### **ESTENSIONE BONUS "RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI"**

Commi 17 e 18

il credito d'imposta c.d. "riqualificazione alberghi" (di cui all'art. 10 del D.L. n. 83/2014) è stato esteso agli stabilimenti termali di cui all'art. 3, legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento dell'attività

Si ricorda, in sintesi, che il **credito d'imposta è pari al 65%** (nella misura massima di 200.000 euro) delle **spese sostenute per gli interventi** di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, eliminazione di barriere architettoniche, efficientamento energetico, relativamente ad imprese alberghiere e strutture agrituristiche

esistenti al 01.01.2012 (cfr. D.M. 07.05.2015).

La domanda va presentata entro il 28.02.2018 (cfr. D.M. 20 dicembre 2017 n. 598).

### Novità di interesse per le imprese

# EROGAZIONI LIBERALI PER RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Comma da 363 a 366

È introdotto il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro / ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il nuovo credito d'imposta, nel limite del 3‰ dei ricavi annui, è pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000 e

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Il beneficiario dell'erogazione deve comunicare:

"immediatamente" all'**Ufficio per lo Sport** l'importo di **quanto ricevuto e** la **relativa destinazione**;

**Entro il 30.06** di **ogni anno successivo** a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori, lo **stato di avanzamento dei lavori**, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito D.P.C.M.

Novità di interesse per le imprese

#### **NUOVO BONUS "CREATIVITÀ"**

**Commi da 57 a 60** 

È stato introdotto il **nuovo bonus "creatività",** consistente in un **credito d'imposta** pari al **30% dei costi sostenuti** per sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

I beneficiari
dell'agevolazione:
le imprese
"culturali e creative"

Le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno Stato UE o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, con oggetto sociale (in via esclusiva o prevalente) l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.

Beni, servizi opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia, all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d'imposta **nel rispetto dei limiti** relativi agli **aiuti de minimis** di cui al **Regolamento UE n. 1407/2013.** 

Novità di interesse per le imprese

	NUOVO BONUS "CREATIVITÀ"	Commi da 57 a 60
Il credito d'imposta:	non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;	
	non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;	
	☐ è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24.	

È demandata al MIBACT l'emanazione dell'apposito Decreto contenente le disposizioni attuative.

### Novità di interesse per le imprese

#### **NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA**

**Commi da 96 a 99** 

È stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute** e documentate per i predetti **acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020**.

	è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000;		
	□ va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;		
	□ non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;		
Il credito d'imposta:	non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;		
	ù è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;		
	☐ è utilizzabile dal 01.01 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.		

Con apposito Decreto il MEF dovrà definire i criteri / modalità attuative della nuova agevolazione.

### Novità di interesse per le imprese

#### **BONUS "LIBRERIE"**

#### Commi da 319 a 321

È stato introdotto a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice "47.61" (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o "47.79.1" (commercio al dettaglio di libri di seconda mano), un credito d'imposta "parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione" o altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

	<ul> <li>è stabilito nella misura massima di:</li> <li>€ 20.000 per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;</li> <li>€ 10.000 per gli altri esercenti;</li> </ul>
II credito	<ul> <li>□ è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n.</li> <li>1407/2013 in materia di aiuti de minimis;</li> </ul>
d'imposta:	non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
	non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
	è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

È demandata al MIBACT l'emanazione di un apposito Decreto contenente le modalità attuative.

### D.L. n. 148/2017 (conv. legge n. 172/2017)

### Novità di interesse per le imprese

#### **BONUS PUBBLICITÀ**

Art. 4

art. 57-bis,
D.L. n. 50 del 24.04.2017
(conv. legge n. 96
del 21.6.2017)

Prima del D.L. n. 148/2017

Prevede il riconoscimento, dietro presentazione di apposita domanda, di un credito d'imposta per l'effettuazione degli investimenti in campagne pubblicitarie:

- ✓ sulla stampa quotidiana e periodica;
- ✓ sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il valore degli investimenti deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari:

- al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;
- al **90%** del **valore incrementale degli investimenti effettuati** nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative.

Potevano beneficiare dell'agevolazione (prima dell'intervento del D.L. n 148/2017) solo:

- le imprese;
- > I lavoratori autonomi.

### D.L. n. 148/2017 (conv. legge n. 172/2017)

### Novità di interesse per le imprese

BONL	Art. 4			
Le novità con l'intervento del D.L. n. 148/2017				
Nuovi beneficiari	La fruizione del credito d'imposta c.d. "bonus pubblicità" è stata estesa agli enti non commerciali.			
Nuovi investimenti ammessi al credito	Dal 2018 tra gli investimenti ammissibili al credito d'imposta rientrano anche gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa anche online (oltre a quelli sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali).			
Attenzione:	Il credito in esame, inizialmente riconosciuto a decorrere dal 2018, viene attribuito anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati nel periodo 24.06 – 31.12.2017, a condizione che l'investimento effettuato sia superiore almeno dell'19 di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24.06 – 31.12.2016.  L'estensione al 2017 non riguarda gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.			

# D.L. n. 148/2017 (conv. legge n. 172/2017)

## Novità di interesse per le imprese

## **BONUS PUBBLICITÀ** Art. 4 Anticipando le disposizioni attuative dell'agevolazione. che saranno emanate con un apposito DPCM, con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.11.2017, è stato precisato che: gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile: sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo; le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

# D.L. n. 148/2017 (conv. legge n. 172/2017)

## Novità di interesse per le imprese

BONUS PUBBLICIT	BONUS PUBBLICITÀ		Art. 4
Investimenti anno «N»	Investimenti anno «N»		€ 1.500
Investimenti anno «N+1»			€ 15.000
Incremento > 1%		BONUS PUBBLICITA' SPETTANTE	
Incremento = 6	€ 15.000	- € 1.500 = € 13	3.500
Incremento = 4	€ 15.000 ·	- € 1.500 = € 13	3.500

**ALTRE IMPRESE** 

**75%** 



€ 10.125

Novità di interesse per le imprese

#### **WEB TAX**

#### Commi da 1011 a 1019

È stata introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, c.d. "Web tax", applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

- > stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
- > soggetti residenti sostituti d'imposta di cui all'art. 23, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, diversi dai contribuenti minimi e forfetari (sono quindi escluse anche le prestazioni rese a «privati»).

Servizi effettuati tramite mezzi elettronici Sono "quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".

Il MEF dovrà individuare entro il 30.04.2018, con apposito Decreto, le prestazioni di servizi soggette.

Sempre al Decreto del MEF e all'Agenzia delle Entrate è demandata l'individuazione delle modalità operative per l'applicazione dell'imposta.

La "Web tax" è **applicabile** (verosimilmente) **a decorrere dal 01.01.2019** (01.01 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

**GENNAIO 2018** 

Novità di interesse per le imprese

	WEB TAX	Commi da 1011 a 1019
	va applicata all'ammontare del corrispondi transazione al netto IVA ed è dovuta i conclusione della transazione;	
La musus	si applica nei confronti del prestatore, effettua nel corso di un anno solare più di s	
La nuova imposta del 3%	è prelevata all'atto del pagamento de committente, con obbligo di rivalsa nei con in cui quest'ultimo indichi in fattura o in a fattura di non superare il predetto limite di	nfronti del prestatore, salvo il caso altro documento da inviare con la
	□ va versata entro il giorno 16 del mese succorrispettivo.	cessivo a quello di pagamento del

Novità di interesse per le imprese

#### SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

Commi da 353 a 361

È introdotta la possibilità di esercitare le **attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro** nella forma di **società di persone o di capitali**.

Lo statuto deve riportare:

- □ la denominazione o la ragione sociale contenente la dicitura di "società sportiva dilettantistica lucrativa";
- nell'oggetto o nello scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- l'obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF, laurea quadriennale in Scienze motorie, laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie, oppure in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, oppure in Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).

Novità di interesse per le imprese

#### SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

Commi da 353 a 361

A favore di questi soggetti, qualora riconosciuti dal CONI,

l'IRES è ridotta alla metà (12%),

nel rispetto dei limiti

ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

A favore di questi enti, sono previste particolari disposizioni in tema di :

Iva

contratti di lavoro

# Novità IRPEF

## Novità IRPEF

TACCATI	CALE CADITAL		
	ONE CAPITAL	CAINDLD	

Commi da 999 a 1006

#### **CAPITAL GAINS**

art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/1997

- MODIFICA -

,

Le **plusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo quelle non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

art. 5, comma 3,

D.Lgs. n. 461/1997 - MODIFICA - È eliminata la previsione che richiedeva la **separata indicazione** in **dichiarazione dei redditi** delle **plusvalenze o minusvalenze** derivanti da **partecipazioni qualificate o non qualificate**.

artt. 6 e 7,

D.Lgs. n. 461/1997

- MODIFICA -

Sono stati modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato o gestito, recependo in sostanza l'unitarietà tra partecipazioni qualificate e non

Art. 68, comma 3, TUIR

- ABROGATO -

Art. 68, comma 5, TUIR
- MODIFICA -

Le plusvalenze derivanti da partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** sono "sommate" alle relative minusvalenze.

È possibile compensare le plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Non cambia la disciplina prevista per le plusvalenze realizzate da **soggetti IRES o imprese individuali/società di persone** (eventuale regime *pex*)

# Legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27.12.2017) Novità IRPEF

#### TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

Commi da 999 a 1006

#### **DIVIDENDI E UTILI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE**

art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 - MODIFICA - Ai dividendi collegati a partecipazioni **qualificate** (oltre che a quelle non qualificate) **è applicabile la ritenuta a titolo d'imposta del 26%** da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi (o della banca per i dividendi «in ingresso»).

Non cambia la disciplina dei dividendi percepiti :

- da **soggetti IRES** (imponibili al 5%);
- da **imprenditori individuali e società di persone** (imponibili al 58,14% o 49,72% o 40%);
- dagli **enti non commerciali** (imponibili al 77,74% o al 100%).

La ritenuta è applicabile anche agli utili derivanti da **contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto**, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

Alle **remunerazioni** corrisposte **a persone fisiche residenti** relative a **contratti di associazione in partecipazione** in cui l'**associante è non residente**, è operata una **ritenuta del 26%** nel caso in cui gli stessi siano "qualificati" o "non qualificati" (in precedenza solamente non qualificati).

## Novità IRPEF

#### **TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI**

Commi da 999 a 1006

art. 47, comma 2, TUIR - MODIFICA - In presenza di un associante in contabilità semplificata gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, TUIR.

#### **DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI**

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili:

ai **redditi di capitale percepiti** a decorrere **dal 01.01.2018** 

ai **redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze) realizzati** a decorrere **dal 01.01.2019** 



#### **TUTTAVIA E' PREVISTO CHE**

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società o enti soggetti IRES, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate (?) dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al D.M. 26.05.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto

## Novità IRPEF

#### **DIVIDENDI DA SOCIETÀ "BLACK LIST"**

Commi da 1007 a 1008

Ai fini dell'applicazione degli artt. 47, comma 4 e 89, comma 3, TUIR, in materia di tassazione dei dividendi, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati "black list" (superando quanto previsto dalla Circolare n. 35/E/2016, par. 3.3.1):

- pli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente, dal 2015), maturati in periodi precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati non presenti nell'elenco di cui al DM 21.11.2001;
- percepiti in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 in Stati non "black list", percepiti in periodi in cui risultano verificate le condizioni ex art. 167, comma 4, TUIR, ossia il "livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia".

In caso di cessione delle partecipazioni

si trasferisce all'acquirente la preesistente stratificazione delle riserve di utili.

Gli utili distribuiti dalla società non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati "black list".

## Novità IRPEF

### **DIVIDENDI DA SOCIETÀ "BLACK LIST"**

#### **Comma 1009**

#### **CREDITO IMPOSTE ESTERE**

art. 89, comma 3, secondo periodo, TUIR - MODIFICA - È prevista la non concorrenza alla formazione del reddito dell'esercizio, nella misura del 50%, degli utili provenienti da società residenti in Stati "black list" ovvero delle remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti qualora sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come attività principale, nel mercato dello Stato di insediamento.

Al soggetto controllante residente in Italia ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, è riconosciuto un credito d'imposta relativamente alle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

## Novità IRPEF

#### INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Comma 3, lett. a)

A seguito della modifica dell'art. 14, D.L. n. 63/2013 sono state confermate:

la proroga della detrazione per gli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché fino al 31.12.2017)

Il differimento del termine **al 31.12.2018** riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l'acquisto e la posa in opera di:

• impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

- caldaie a condensazione «classe A»
  - schermature solari
    - infissi

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione sia ridotta al 50%.

La detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti				
Sostenute: dal 01.01 al 31.12.2018				
Ammontare massimo detrazione:	Ammontare massimo detrazione: € 100.000			
Condizione per beneficiarne:  gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.				
GENNAIU 2010	JIUDIU JIKKI-GAVELLI-LAVAI IA & AJJUCIAII			

## Novità IRPEF

#### INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Comma 3, lett. a)

Attenzione!

La "proroga" **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021** e, in determinate condizioni, nella maggior misura del 70% - 75% (max € 40.000 per unità immobiliare)

- □ la riduzione al **50% della detrazione** per le **spese sostenute dal 01.01.2018** per gli interventi di:
  - √ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  - √ acquisto e posa in opera di schermature solari;
  - ✓ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (importo massimo della detrazione: € 30.000);
  - ✓ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

Attenzione! detrazione 65% per: sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione La detrazione è riconosciuta nella misura del 65%, se:

l'efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto

е

l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02

## Novità IRPEF

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		Comma 3, lett. a)	
Attenzione! detrazione 65% per:	<b>*</b>	con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;	
	*		

#### art. 14, comma 2-septies, D.L. n. 63/2013 - MODIFICATO

Le detrazioni di cui all'art. 14, D.L. n. 63/2013 possono essere fruite oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, anche da:

Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di "in house providing" costituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

## Novità IRPEF

#### INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Comma 3, lett. a)

art. 14, comma 3-ter, D.L. n. 63/2013 - NUOVO

Con l'introduzione del comma 3-ter all'art. 14 è prevista l'emanazione di **nuovi Decreti** con i quali (ri)definire:

i requisiti tecnici ed i massimali di spesa per singola tipologia di intervento prevista nello stesso art. 14 le modalità di esecuzione dei **controlli a campione** effettuabili da parte dell'ENEA

#### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Il nuovo comma 2-quater.1 dell'art. 14 dispone che per le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente:

alla riduzione del rischio sismico

alla riqualificazione energetica

#### è possibile fruire,

in alternativa alle detrazioni previste dal comma 2-quater, art. 14, e dal comma 1-quinquies, art. 16, di una detrazione dell'80% - 85%,

a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a € 136.000,

moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali

# Legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27.12.2017) Novità IRPEF

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		Comma 3, lett. a)		
	CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DALLA DETRAZIONE			
Finanziaria 2016	Ha introdotto la possibilità di optare, i per la cessione del corrispondent che hanno eseguito gli interventi agevolabil riguardanti parti comuni condominiali, da par ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comm	e credito ai fornitori i di riqualificazione energetica rte dei c.d. "soggetti incapienti"		
Finanziaria 2017	Oltre a "confermare" tale possibilit ha introdotto la possibilit di cessione del credito <b>anche da parte</b> con riferimento agli interventi di riqualificazio che, a decorrere dal 2017, conser <b>detrazione nella maggior misu</b> ai sensi dell'art. 14, comma 2- qu	sibilità e dei "soggetti capienti", ne su parti comuni condominiali ntono di fruire della ra del 70% - 75%,		

## Novità IRPEF

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		Comma 3, lett. a)	
	CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DALLA DETRAZIONE		
art. 4-bis, D.L. n. 50/2017	La possibilità, per i "soggetti incapienti", di calla detrazione spettante è si ✓ fino al 31.12.2021; ✓ anche con riferimento agli interventi di calla quali, a decorrere dal 2017, spetta la det 70% - 75%; ✓ oltre che a favore dei fornitori che hanno anche a favore di "altri soggetti priva cessione del credito"	tata riconosciuta:  cui al comma 2-quater, ossia per i razione nella maggior misura del eseguito gli interventi agevolabili,	
art. 1, comma 3, lett. a), nn. 5) e 8) Finanziaria 2018	Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) in la cessione del credito corrispondente può essere effettuata sia dai "soggetti capie per tutte le tipologie di intervento di r previste dall'art. 14, DL (anche sulle singole unità	nti" che dai "soggetti incapienti" riqualificazione energetica n. 63/2013	
2010	con limitazioni per la cessione a istituti di cr	edito (limitata agli «incapienti»)	

#### INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS

Comma 3, lett. b)

art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013 - MODIFICA - Confermata la proroga della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR per le **spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché 31.12.2017):

nella misura del 50% (anziché del 36%);

su un importo **massimo di € 96.000** (anziché € 48.000).

#### MISURE ANTISISMICHE E MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI

art. 16, comma 1-sexies.1, D.L. n. 63/2013 - NUOVO - La detrazione per spese sostenute per **interventi** consistenti nell'adozione di **misure antisismiche e** nell'esecuzione di opere per **la messa in sicurezza statica degli edifici**, ex art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, D.L. n. 63/2013, è fruibile anche da:

- ✓ Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;
- ✓ Enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di "in house providing" costituiti ed operanti al 31.12.2013. Questi soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- ✓ cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

# Legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27.12.2017) Novità IRPEF

INTERVENT	Comma 3, lett. b)		
	☐ Detrazione in <b>5 rate</b> (non sono possibili 10 ra	ate);	
Risoluzione n. 147/E/2017	l'intervento di categoria superiore (es. ristruquello di categoria inferiore (es, manutenzio	•	
	☐ limite unico € 96.000 (con interventi di ristrutturazione, etc.)		

## Novità IRPEF

#### **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

Comma 3, lett. b)

Spese per l'acquisto di mobili
e di grandi elettrodomestici
categoria A+ (A per i forni),
finalizzati all'arredo di un immobile
oggetto di interventi di recupero
del patrimonio edilizio
(per il quale si fruisce della
relativa detrazione)

- confermata detrazione IRPEF del 50%
- fino al 31.12.2018
- per usufruire della detrazione per le spese sostenute nel 2018, i lavori di recupero edilizio devono essere iniziati a decorrere dal 01.01.2017
- la detrazione è fruibile in 10 quote annuali
- l'ammontare massimo detraibile è € 10.000
- l'ammontare della spesa detraibile è computato indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio

### Novità IRPEF

# INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Comma 3, lett. a) e b)

Le **informazioni** relative agli **interventi effettuati** vanno **trasmesse all'ENEA** (nuovo comma 2-bis all'art. 16, DL n. 63/2013 )

#### Attenzione

Letteralmente, l'obbligo si riferirebbe sia agli interventi di recupero edilizio sia a quelli antisismici sia agli acquisti di mobili.

Probabilmente si tratta di un refuso in quanto è presumibile che l'invio vada limitato a quegli interventi sui quali l'ENEA può avere competenza.

## Novità IRPEF

## **NUOVO "BONUS VERDE" Commi da 12 a 15** Per il 2018, viene introdotta la nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal **proprietario o detentore** dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di: "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**. **Ouesta detrazione:** spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo; spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati; è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (non necessariamente con bonifico); va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

## D.L. n. 148/2017 (conv. legge n. 172/2017)

## Novità IRPEF

#### REGOLARIZZAZIONE SOMME E ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

Art. 5-septies

È introdotta la possibilità di regolarizzare

le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all'estero al 06.12.2017

(data di entrata in vigore della legge di conversione)

derivanti da redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti all'estero.

La medesima possibilità è applicabile anche alle somme e alle attività derivanti dalla **vendita di immobili detenuti nello Stato estero** di prestazione dell'attività lavorativa in via continuativa.

La procedura può essere utilizzata dai contribuenti:

- fiscalmente residenti in Italia ovvero dai relativi eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato l'attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Stati limitrofi;
- che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).

# D.L. n. 148/2017 (conv. legge n. 172/2017)

## Novità IRPEF

## REGOLARIZZAZIONE SOMME E ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

Art. 5-septies

Ai fini della regolarizzazione è richiesto:

il versamento, entro il 30.09.2018, in unica soluzione e senza possibilità di compensazione, del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

Il versamento può essere effettuato in **3 rate mensili** di **pari importo** (la prima rata va versata entro il 30.09.2018);

la **presentazione dell'istanza** di regolarizzazione **entro il 31.07.2018**.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento in unica soluzione ovvero dell'ultima rata.

È previsto che i **termini di accertamento** ex art. 43, D.P.R. n. 600/1973, art. 57, D.P.R. n. 633/1972 e art. 20, D.Lgs. n. 472/1997 scadenti a decorrere dal 01.01.2018 sono fissati al 30.06.2020 limitatamente alle somme ed attività oggetto di regolarizzazione.

La nuova disposizione **non è applicabile** alle attività ed alle somme **già oggetto di collaborazione volontaria** ai sensi della legge n. 186/2014 e del D.L. n. 153/2015. In ogni caso "non si dà luogo al rimborso delle somme già versate".

Con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative.

## Novità IRPEF

#### ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO

Comma 28

È confermata l'introduzione, a decorrere dal 01.01.2018, della detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute, anche per i soggetti a carico,

per l'acquisto di **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale,** per un importo **non superiore a € 250** (cfr. Circ. 7.3.2008 n. 19/E)

Norme interessate:

art. 15, comma 1, lett. i-decies), TUIR - NUOVA

Il comma 28 prevede altresì che **non concorrono** a formare il **reddito di lavoro dipendente** "le **somme erogate o rimborsate** alla generalità o a categorie di **dipendenti dal datore di lavoro o** le **spese da quest'ultimo direttamente sostenute**, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, **per l'acquisto degli abbonamenti** per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del **dipendente e dei familiari**" a carico.

Norme interessate:

art. 51, comma 2, lett. d-bis), TUIR - NUOVA

## Novità IRPEF

# DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Commi 23 e 24

Per fruire della detrazione IRPEF del 19% sulle spese per i canoni di locazione ex L. n. 431/98 sostenute da studenti universitari "fuori sede" (fino a € 2.633 di importo massimo), ferme restando tutte le altre condizioni già fissate in precedenza, in merito all'ubicazione dell'Università rispetto alla residenza, gli studenti devono essere:

#### **ORDINARIAMENTE**

LIMITATAMENTE AI SOLI PERIODI D'IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2017 E AL 31.12.2018

iscritti ad un corso di laurea presso una
Università situata in un Comune distante
almeno 100 km
dal Comune di residenza
e in una provincia diversa

anche se residenti in una zona montana
ovvero disagiata e
iscritti ad un corso di laurea presso
una Università situata in un Comune distante
almeno 50 km da quello di residenza

Solo per il biennio 2017-2018, nel secondo caso si prescinde dal fatto che residenza ed Università siano nella stessa Provincia o in Province diverse

Norme interessate:

art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR art. 15, comma 1, lett. i-sexies.01), TUIR

### Novità IRPEF

### **DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI**

Commi da 768 a 770

art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR - NUOVO - È stata introdotta la detrazione IRPEF pari al 19%

dei premi per le assicurazioni

aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi

stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle **polizze stipulate** a partire **dal 01.01.2018**.

## Novità IRPEF

#### DETRAZIONE STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO DSA

Commi da 665 a 667

È stata introdotta la **detrazione IRPEF pari al 19%** delle spese sostenute, a **decorrere dal 2018**,

anche nell'interesse dei soggetti a carico, in favore di

art. 15, comma 1, lett. e-ter), TUIR - NUOVO - "minori o maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato".

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative

# D.L. n. 148/2017 (conv. legge n. 172/2017)

## Novità IRPEF

## **ACQUISTI ALIMENTI AI FINI MEDICI SPECIALI Art. 5-quinquies** È introdotta la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7, DM 8.6.2001. art. 15, comma 1, Si tratta di prodotti che sono volti al trattamento dietetico di soggetti lett. c), TUIR affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una - MODIFICA vulnerabilità nutrizionale, cioè l'impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, integratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo. Sono esclusi quelli destinati ai lattanti. La disposizione si applica **limitatamente al 2017 e 2018**. **Applicazione**

## Novità IRPEF

#### "BONUS 80 EURO"

**Comma 132** 

A seguito della modifica dell'art. 13, comma 1-bis, TUIR, il "Bonus 80 Euro" è rivisto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, con decorrenza dal 01.01.2018

Reddito complessivo	Credito spettante
non superiore a € 24.600 (*)	€ 960 (rapportato al periodo di lavoro)
superiore a € 24.600 (*) ma non a € 26.600 (**)	€ 960 x <u>26.600 (**) – reddito complessivo</u> 2.000
superiore a € 26.600 (**)	0
(*) era € 24.000	(**) era € 26.000

REDDITO FIGLI A C	Commi 252 e 253	
art. 12, comma 2, TUIR - INTEGRAZIONE -	è innalzato a € 4.000 (dagli attuali € il limite di reddito per essere considerati fis per i figli di età non superiore a	scalmente a carico
Decorrenza:	dal <b>01.01.2019</b>	

## Novità IRPEF

#### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Commi da 997 a 998

A seguito della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, si ripropone la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

terreni edificabili e agricoli,
posseduti a titolo di
proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi

partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto

posseduti alla data del 01.01.2018,

non in regime d'impresa,

da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Entro il **30.6.2018** si deve provvedere a:

redigere ed asseverare la perizia di stima versare l'imposta sostitutiva, pari all'8% del valore di perizia

Per le partecipazioni qualificate, va considerato il possibile incremento della tassazione ordinaria delle plusvalenze (a decorrere dal 2019).

Si veda oltre.

### Novità IRPEF

#### LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

**Comma 367** 

È incrementata dal 2018 da € 7.500 a € 10.000 la soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti (e non solo) dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito (art. 67, comma 1, lett. m, TUIR)

#### RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI

Comma 643

E' stato **riproposto anche per il 2018**il contributo pari al **65% del prezzo** per un **massimo di € 2.500**,
per **l'acquisto di uno strumento musicale nuovo**, a favore degli studenti iscritti:

- ai licei musicali,
- > ai corsi pre-accademici,
- ai corsi del precedente ordinamento,
- > ai corsi di diploma di I e II livello:
- dei conservatori di musica,
- degli istituti superiori di studi musicali
- delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica

## Novità IRPEF

#### CEDOLARE SECCA LOCAZIONE A CANONI CONCORDATI

#### Comma 16

La legge di bilancio 2018 conferma <u>per il biennio 2018-2019</u> l'aliquota ridotta del 10%, già prevista dall'art. 9, comma 1, D.L. n. 47/2014, per il quadriennio 2014 – 2017, ai fini dell'applicazione della cedolare secca con l'aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato,

ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, legge n. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate

nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.L. n. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

## Attenzione!

relativo ad un immobile
ubicato in un Comune
per il quale è stato
deliberato lo stato di
emergenza nei 5 anni
precedenti il 28.05.2014

relativo ad un immobile
ubicato in un Comune
colpito da eventi
eccezionali (a prescindere
dal requisito di
alta tensione abitativa)

Tale agevolazione è riconosciuta anche per il contratto a canone concordato:

stipulato
per soddisfare le
esigenze abitative
di **studenti universitari** 

## Novità IRPEF

### CESSIONE DI AZIONI AI DIPENDENTI IN LUOGO DI RETRIBUZIONI PREMIALI

**Comma 161** 

Sono apportate alcune modifiche ai criteri per determinare i c.d. capital gain, a norma degli artt. 67 e 68 del TUIR, che possono emergere in sede di cessione delle azioni ricevute dai dipendenti a seguito della conversione di retribuzioni premiali (premi di risultato e somme erogate in forma di partecipazione agli utili).

Il costo o il valore di acquisto, rilevante ai fini dell'art. 68, comma 6 del TUIR, è pari al valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della stessa conversione.

In deroga a quanto previsto dal citato art. 68, comma 6 del TUIR,
la plusvalenza imponibile è costituita dalla differenza
tra il corrispettivo percepito e il valore delle azioni ricevute dal dipendente
a seguito della conversione, ancorché quest'ultimo valore non abbia, di fatto,
concorso a formare il reddito in capo allo stesso dipendente
(nel limite dell'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate
all'imposta sostitutiva del 10% di cui all'art. 1, comma 182, legge n. 208/2015,
pari, in generale, a 3.000,00 euro lordi).

# Disposizioni varie

INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NELL'IMPOSTA DI REGISTRO Comma 87				
A seguito dell'integrazione dell'art. 20, DPR n. 131/1986, l'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto (singolo) presentato per la registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente, "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati"			r la registrazione, e,	
Obiettivo	Risolvere le problematiche interpretative sorte in sede giurisprudenziale in merito all'applicazione del art. 20, D.P.R. n. 131/1986			
Conseguenza	art. 20, D.P.R. n. 131/1986 non potrà essere "utilizzato" al fine di riqualificare alcune operazioni poste in essere dai contribuenti			
Esempio	Il conferimento seguito dalla cessione totalitaria di quote di partecipazione non potrà essere riqualificato quale cessione d'azienda. Secondo la relazione accompagnatoria, anche la cessione totalitaria di quote di partecipazione non potrà essere riqualificata quale cessione d'azienda		'azienda. totalitaria di quote di	
Attenzione!	Attenzione!  Rimane però la possibilità da parte dell'Agenzia di valutare l'operazione nell'ottica della sussistenza dell'abuso del diritto ex art. 10-bis, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), tenendo conto anche degli elementi estranei all'atto oggetto di registrazione		egge n. 212/2000 egli elementi	
Norma inter	essata:	<b>art. 20, D.P.R. n. 131/1986</b> (con dubbio s	ulla decorrenza)	

# Legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27.12.2017) Disposizioni varie

#### PRIVILEGIO PER I PROFESSIONISTI NEL FALLIMENTO DEL CLIENTE

Comma 474

Modificando l'art. 2751-bis, n. 2, c.c., si estende il privilegio generale sui beni mobili del fallito,

già previsto per i crediti riguardanti le «retribuzioni» dei professionisti e dei prestatori d'opera (relativamente alle prestazioni rese negli ultimi 2 anni del rapporto: Cassazione n. 1740/2014) al contributo integrativo per la Cassa di Previdenza e al credito di rivalsa per Iva

#### La modifica:

- si applica dal 01.01.2018 (presumibilmente relativamente ai crediti non ancora insinuati al passivo a tale data);
- per quanto riguarda i **contributi previdenziali**, estende **a tutti i prestatori d'opera** (professionale e non) quanto già previsto dalla legge n. 21/1986 (art. 11) per gli iscritti agli Albi dei Ragionieri e Dottori Commercialisti;
- supera la disciplina precedente, che riconosceva un privilegio speciale limitato ai beni che hanno formato oggetto della prestazione (in genere insussistenti);
- risponde, in qualche misura, al tentativo dei professionisti di qualificare il credito per rivalsa Iva come credito «della massa», da soddisfare in prededuzione, ipotesi esclusa dalla Cassazione (sentenze nn. 13771/2015 e 8222/2011).

## Disposizioni varie

NUOVE DISPOSIZIONI PER			COOPERATIVE	Commi da 238 a 243 e 936	
	PRESTITI SOCIALI				
	Con riguardo alle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale è previsto che:				
	sussiste l'obbligo di <b>impiego</b> " <b>in operazioni strettamente funzionali</b> al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale";				
	non si applica l'art. 2467, c.c. (la postergazione del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori).				
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) definirà i limiti della raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia prevedendo:					
	che l'ammontare complessivo del prestito non possa eccedere, "a regime", il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;				
	un periodo transitorio per consentire "il graduale adeguamento a tale limite", durante il quale il rispetto del predetto limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato al 01.01.2018;				
	che, qualora l'indebitamento	0	da garanzie reali / perso	nali rilasciate da soggetti vigilati	
	verso i soci <b>ecceda € 300.000</b> e <b>sia superiore al patrimonio</b>	0	ovvero, con la costituzio	ne di un patrimonio separato	
	netto della società, i prestiti sociali	0		della cooperativa ad uno schema di ciali che garantisca il rimborso di	

almeno il 30% del prestito.

siano coperti fino al 30%:

## Disposizioni varie

#### **NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE**

Commi da 238 a 243

#### **PRESTITI SOCIALI**

In più, per tutelare i soci / creditori / terzi, saranno definiti maggiori obblighi informativi / di pubblicità per le cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedenti i limiti sopra riportati.

Il CICR definirà anche

i **modelli organizzativi / procedure** da adottare qualora il ricorso al prestito sociale "assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque

ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato".

Con un apposito **Decreto il MISE** individuerà le **modalità di controllo / monitoraggio** relativamente all'adeguamento ed al rispetto delle nuove previsioni da parte delle cooperative.

NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE Comma 93				
	AMMINISTRAZIONE DELLE COOP			
	A seguito delle modifiche apportate all'art. 2542, c.c.:			
	l'amministrazione è affidata ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti (non più amministratore unico);			
	nei confronti delle cooperative il cui atto costitutivo prevede l'applicazione delle disposizioni civilistiche in materia di Srl, opera quanto disposto dall'art. 2383, comma 2, c.c., in base al quale gli <b>amministratori sono nominati</b> per un periodo <b>non superiore a 3 esercizi</b> (e non fino a revoca).			
GESTIONE COMMISSARIALE				
	A seguito delle modifiche apportate all'art. 2545-sexiesdecies, c.c.:			
	la revoca degli amministratori e dei sindaci con la <b>nomina di un commissario</b> interviene in caso di "gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi" (in precedenza, era prevista in caso di "irregolare funzionamento");			
	qualora vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'Autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante/componente dell'organo di controllo, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente. limitatamente al compimento di specifici adempimenti.			

	SOC	CIETÀ TRA AVVOCATI	Comma 443
È stato introdotto il <b>nuovo comma 6-bis</b> all'art. 4-bis, legge n. 247/2012 in base al quale le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute:			•
	a prevedere e inserire nella denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati";		
	ad applicare il <b>contributo integrativo</b> di cui all'art. 11, legge n. 576/1980 ai corrispetti rientranti nel volume d'affari IVA e riversarlo annualmente alla Cassa di previdenza assistenza forense.		
Norma di riferimento:		art. 4-bis, comma 6-bis, legge n.	247/2012

### Disposizioni varie

#### PROROGA BLOCCO AUMENTO ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI

Comma 37

È confermata **l'estensione al 2018** della **sospensione dell'efficacia** delle Leggi regionali / deliberazioni degli Enti locali che **prevedono aumenti dei tributi delle addizionali** rispetto ai livelli 2015.

ECCEZIONI:				
1°	In deroga si prevede che <b>per il 2018</b> la sospensione <b>non trova applicazione per i Comuni istituiti a seguito di fusione</b> al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.			
2°	Per il 2018, i Comuni "possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione (TASI) confermata per gli anni 2016 e 2017".			

BONUS BEBÈ Comma 248			
Viene riconosciuto l'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche <b>per ogni figlio nato</b> o <b>adottato dal 01.01.2018 al 31.12.2018</b> , <b>fino al compimento del primo anno d'età</b> o <b>fino al primo anno d'ingresso nel nucleo familiare</b> a seguito dell'adozione.			
Bonus «bebè»	€ 960 annui, erogati mensilmente dall'INPS		
Condizione per fruirne	Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 25.000 annui.		
Norma interessata:		art. 1, comma 125, Finanziaria	a 2015

CANONE RAI 2018		Comma 1144
È estesa al 2018 la riduzione del canone di abbonamento RAI per uso privato	Import	o dovuto: <b>€ 90</b>

# D.L. n. 148/2017 (conv. legge n. 172/2017)

## Disposizioni varie

# RIAPERTURA «ROTTAMAZIONE» CARTELLE Art. 1, commi da 1 a 10-quater Tra le altre disposizioni, il decreto: riammette alla definizione i debitori che avevano presentato domanda nei precedenti termini, ma avevano ricevuto un diniego per il mancato pagamento di rate scadute il 31.12.2016 purché: sia presentata apposita domanda (entro il 15.05.2018) con modello DA 2000/17; siano pagate in un'unica soluzione le rate non onorate entro il 31.07.2018, dopo che entro il 30.06.2018 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà liquidato l'importo dovuto; siano pagate le rate della rottamazione comunicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30.09.2018. I versamenti devono avvenire integralmente entro il 31.10.2018 o in 3 rate: entro il **30.10.2018** il **40%** entro il **30.11.2018** il **40%** entro il **29.02.2019** il **20%**

entro il **29.02.2019** il **20%** 

# D.L. n. 148/2017 (conv. legge n. 172/2017)

## Disposizioni varie

# Priapre la possibilità per chi non ha presentato (in tutto o in parte) domanda entro il 21.04.2017 (carichi trasmessi dal 2000 al 2016), a condizione che: ✓ sia presentata apposita domanda (entro il 15.05.2018) con modello DA 2000/17; ✓ siano pagate in un'unica soluzione le rate non onorate entro il 31.07.2018, dopo che entro il 30.06.2018 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha liquidato l'importo dovuto; ✓ siano pagate le rate della rottamazione comunicate dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30.09.2018. I versamenti devono avvenire integralmente entro il 31.10.2018 o in 3 rate:

entro il **30.11.2018** il **40%** 

entro il 30.10.2018 il 40%

# D.L. n. 148/2017 (conv. legge n. 172/2017)

## Disposizioni varie

		RIAPERTURA «ROTTAMAZIONE» CARTE	LLE Art	. 1, commi da 1 a 10-quater			
3.	ris	stende l'ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all'agente della scossione dall'01.01 al 30.09.2017. a procedura è la seguente:					
	<b>√</b>	l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica al debitore i carichi affidati dal 01.01 al 30.09.2017, per i quali non risulta ancora notificata la cartella di pagamento entro il 31.03.2017;					
	<b>√</b>	si presenta apposita domanda (entro il 15.05	.2018) con modello	DA 2000/17;			
	✓	entro il 30.06.2018 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'importo delle somme dovute per la definizione, le rate e il giorno di scadenza di ognuna di esse ;					
	<b>✓</b>	l'importo dovuto deve essere pagato al massimo in 5 rate consecutive di pari importo:					
		entro <b>LUGLIO 2018</b> il <b>20%</b> entro <b>SETTE</b>	MBRE 2018 il 20%	entro OTTOBRE 2018 il 20%			

Entro NOVEMBRE 2018 il 20% entro FEBBRAIO 2019 il 20%

# Il nuovo tasso d'interesse legale

# Il nuovo tasso d'interesse legale

#### **AUMENTA IL TASSO D'INTERESSE LEGALE ALLO 0,30%**

**Decreto MEF** 13.12.2017

Con D.M. del 13 dicembre 2017,
pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15.12.2017,
il MEF ha fissato la nuova misura del tasso d'interesse legale allo 0,30%,
applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2018
(in precedenza, 0,10%)

La nuova misura del tasso d'interesse	legale influisce su diversi ambiti economici,
finanziari e fiscali, tr	ra i quali si rammentano:

- gli interessi e i danni nelle **obbligazioni pecuniarie**;
- gli interessi sul conto corrente e sul contratto di mutuo;
- ☐ la determinazione del valore dell'usufrutto vitalizio (Decreto 20.12.2017);
- gli interessi dovuti per la regolarizzazione dei versamenti tramite **ravvedimento operoso** (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997);
- gli interessi maturati in caso di **rateizzazione** delle somme dovute nell'ambito degli **istituti deflativi** del contenzioso (acquiescenza all'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione, etc.);
- gli interessi che maturano a favore del conduttore sul deposito cauzionale immobiliare.